

PS10236 - UNIVERSITÀ POPOLARE DI MILANO-TITOLI ACCADEMICI

Provvedimento n. 26197

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 29 settembre 2016;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "*Codice del Consumo*" e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il "*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*" (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015;

VISTO il proprio provvedimento del 20 luglio 2016, con il quale, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del Regolamento, è stata disposta la proroga di trenta giorni del termine di conclusione del procedimento;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LE PARTI

1. L'Università Popolare di Milano, in qualità di professionista ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera b) del Codice del Consumo, si qualifica all'interno del proprio statuto come associazione senza fini di lucro aderente alla Confederazione Nazionale delle Università Popolari Italiane che si propone scopi culturali, formativi e scientifici, nonché sportivi e socio-assistenziali. Il professionista non ha fornito i propri dati contabili nel corso del procedimento.
2. Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (di seguito anche "*MIUR*"), in qualità di segnalante.

II. LA PRATICA COMMERCIALE

3. Sulla base degli elementi acquisiti ai fini dell'applicazione del Codice del Consumo e delle informazioni fornite dal MIUR in data 28 ottobre 2015¹, l'Università Popolare di Milano avrebbe realizzato una campagna pubblicitaria, attraverso i propri siti *Internet* (www.unimilano.org e www.unipmi.org), in cui sono presenti espressioni e informazioni suscettibili, da un lato, di accreditare il professionista come un'Università appartenente all'ordinamento universitario italiano e, dall'altro, suscettibili di indurre i consumatori a ritenere che i titoli rilasciati dalla stessa abbiano il medesimo valore legale di quelli delle Università degli Studi, statali e non statali, legalmente riconosciute in Italia ovvero un autonomo valore legale in Italia.

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

1) L'iter del procedimento

4. In data 23 settembre 2015 è stata formulata una richiesta di informazioni all'Università Popolare di Milano², la quale ha fatto pervenire la propria risposta in data 13 ottobre 2015³.
5. In data 20 ottobre 2015 è stata formulata una richiesta di informazioni al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca⁴. Il predetto Ministero ha fatto pervenire la propria risposta in data 28 ottobre 2015⁵.
6. Successivamente, in data 16, 17 e 18 marzo 2016⁶, sono stati svolti rilievi d'ufficio sui siti *Internet* www.unipmi.org e www.unimilano.org.
7. In relazione alle condotte sopra descritte, in data 5 aprile 2016 è stato comunicato alle Parti l'avvio del procedimento istruttorio n. PS10236⁷ per possibile violazione degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo.
8. A entrambe le Parti, contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, è stata inviata una richiesta di informazioni ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del Regolamento. L'Università Popolare di Milano ha risposto alla

¹ [Cfr. doc. n. 7 di cui all'indice del fascicolo PS10236.]

² [Cfr. doc. n. 2.]

³ [Vid. doc. n. 5.]

⁴ [Cfr. doc. n. 6.]

⁵ [Vid. docc. nn. 7 e 7 all. n. 1.]

⁶ [Cfr. doc. n. 9.]

⁷ [Vid. doc. n. 10.]

richiesta di informazioni in data 26 e 28 aprile 2016⁸. Il MIUR ha risposto alla richiesta di informazioni in data 19 aprile 2016⁹.

9. In data 15 giugno 2016 sono stati eseguiti rilievi d'ufficio sul sito *Internet www.unimilano.org*¹⁰. In data 6 luglio 2016 sono stati eseguiti rilievi d'ufficio sui siti *Internet www.unipmi.org* e *www.unimilano.org*¹¹.

10. In data 17 giugno 2016 è stata comunicata alle Parti la data di conclusione della fase istruttoria¹², fissata per il 7 luglio 2016, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del Regolamento.

11. In data 7 luglio 2016 il professionista ha fatto pervenire la propria memoria conclusiva, formulando una proposta di impegni e richiedendo di essere sentito in audizione¹³. L'audizione richiesta dal professionista si è svolta in data 7 luglio 2016¹⁴.

12. L'Autorità, nella sua adunanza del 20 luglio 2016, ha deliberato il rigetto degli impegni proposti dal professionista, in quanto gli stessi risultavano inammissibili non solo per il fatto di essere stati presentati oltre il termine previsto dall'articolo 9 del Regolamento, ma per essere anche pervenuti nella medesima data fissata per la conclusione della fase istruttoria, quindi in contrasto con i principi di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa che informano l'istituto degli impegni¹⁵. Nella medesima adunanza l'Autorità ha deliberato di prorogare di trenta giorni il termine di conclusione del procedimento.

2) Le evidenze acquisite

i) Le informazioni fornite dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

13. Il MIUR, nella sua risposta del 28 ottobre 2015¹⁶ alla richiesta di informazioni formulata in fase preistruttoria, ha chiarito che le Università Popolari, di cui fa parte anche l'Università Popolare di Milano, *"sono state istituite in Italia nei primi anni del '900 per diffondere l'istruzione tra il popolo tramite conferenze, dibattiti, distribuzione di libri e opuscoli, sono istituzioni che non rientrano nell'Ordinamento universitario italiano e non possono rilasciare titoli accademici al termine di eventuali 'corsi'"*. Le Università Popolari, infatti, hanno natura giuridica e competenze diverse da quelle delle Università degli Studi.

14. Il MIUR ha anche osservato che i titoli accademici (laurea, laurea magistrale, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, master universitario di I e II livello, ai sensi dell'articolo 3, del DM 22 ottobre 2004, n. 270) possono essere rilasciati esclusivamente dalle Università degli Studi, statali e non statali legalmente riconosciute, istituite con decreto del Ministro dell'Istruzione nel rispetto della programmazione triennale del sistema universitario (articolo 2, comma 5, lettera c) del D.P.R. 27 gennaio 1998, n. 25 e articolo 1-ter del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito in legge 31 marzo 2005, n. 43).

15. Il MIUR ha altresì fatto presente che le denominazioni di università, ateneo, politecnico e istituto di istruzione universitaria, possono essere usate soltanto dalle Università degli Studi statali e da quelle non statali legalmente riconosciute (articolo 10, comma 1, D.L. 1 ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766) e che nessun'altra istituzione è legittimata a usare tali denominazioni.

16. Il MIUR ritiene che *"l'Università Popolare di Milano millanta il riconoscimento come Università degli Studi e l'autorizzazione a rilasciare titoli accademici aventi valore legale in Italia, in virtù di una presa d'atto del 14.10.2011 del Ministero Istruzione, Università e Ricerca nella persona del sottosegretario pro-tempore"*¹⁷. Il MIUR, inoltre, rendeva noto che l'Università Popolare di Milano ha fatto pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 5ª serie speciale, n. 146 del 12 dicembre 2011, il bando di apertura *"Facoltà per studenti - Università Popolare degli Studi di Milano"* a firma del rettore *pro tempore*. Il MIUR, con riferimento a queste condotte, ha diffidato due volte (ministeriale prot. n. 1130 del 6 agosto 2012 e ministeriale prot. n. 20736 del 28 luglio 2014¹⁸) l'Università Popolare di Milano a:

⁸ [Cfr. docc. nn. 16, 16 All.ti, 17 e 17 All.ti.]

⁹ [Vid. docc. nn. 15 e 15 All.ti.]

¹⁰ [Vid. doc. n. 23.]

¹¹ [Cfr. doc. n. 26.]

¹² [Vid. doc. n. 24.]

¹³ [Cfr. doc. n. 27.]

¹⁴ [Vid. docc. nn. 28 e 29.]

¹⁵ [Cfr. doc. n. 30.]

¹⁶ [Vid. docc. nn. 7 e 7 All. 1.]

¹⁷ [Cfr. doc. n. 7.]

¹⁸ [Vid. doc. n. 7 All. 1. Al riguardo si fa presente che il professionista ha impugnato dinanzi all'A.G.A. la diffida ministeriale prot. n. 20736 del 28 luglio 2014 -avente ad oggetto la diffida a rimuovere dal sito Internet ogni riferimento ad attività riservate esclusivamente alle università degli studi ed all'eventuale rilascio di titoli accademici- altresì proponendo una domanda cautelare avverso tale provvedimento. Il TAR Lazio, con ordinanza n. 424 del 29 gennaio 2015, ha respinto la domanda cautelare e il professionista ha impugnato tale ordinanza dinanzi al Consiglio di Stato. Il giudice di seconda istanza, con l'ordinanza cautelare n. 1059

- i) non realizzare iniziative volte al rilascio di titoli accademici, ritenendo sul punto che la presa d'atto del 14 ottobre 2011 non varrebbe come autorizzazione a rilasciare titoli accademici;
- ii) rimanere nelle competenze proprie delle Università Popolari;
- iii) sopprimere nella propria denominazione il termine "degli Studi";
- iv) rimuovere dai propri siti *Internet* ogni riferimento ad attività riservate esclusivamente alle Università degli Studi;
- v) procedere alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale di un avviso contenente la rettifica di "concessione giuridica d'esercizio ed apertura di facoltà universitarie"¹⁹.

ii) Le informazioni fornite dal professionista

17. Dalle informazioni fornite dal professionista con la risposta alla richiesta di informazioni formulata con la comunicazione di avvio del procedimento è emerso che le informazioni contenute sui propri siti *Internet* sono state diffuse sulla scorta della Presa d'Atto²⁰ prot. n. 313 del 14 ottobre 2011 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca a firma del Sottosegretario di Stato *pro tempore*.

18. Dalle suddette informazioni, inoltre, si è riscontrato che il professionista ha ottenuto la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 5ª serie speciale, n. 146 del 12 dicembre 2011, di un "Bando di apertura facoltà per studenti – CIG 36772090DD", inerente all'istituzione di corsi accademici, quali lauree, master e diplomi di specializzazione (specialistica) biennale, di perfezionamento e quinquennali, e all'apertura di facoltà per i corsi di 1°, 2° e 3° ciclo, con i relativi master.

19. Il professionista, con la risposta alla richiesta di informazioni formulata con la comunicazione di avvio del procedimento, ha reso noto di aver attivato i seguenti corsi di Laurea: i) Sociologia; ii) Scienze della Comunicazione e Politiche; iii) Ingegneria Civile Ambientale e Territoriale²¹.

20. L'Università Popolare di Milano ha comunicato di aver erogato: 4 titoli con riferimento all'anno 2011, 21 titoli con riferimento all'anno 2012, 31 titoli con riferimento all'anno 2013, 51 titoli con riferimento all'anno 2014, 49 titoli con riferimento all'anno 2015 e 11 titoli con riferimento all'anno 2016 (dato aggiornato alla data dell'11 aprile 2016)²². Il professionista, sempre in risposta alla richiesta di informazioni formulata con la comunicazione di avvio del procedimento, ha altresì fornito i dati relativi al numero dei consumatori iscritti ai propri corsi a partire dall'anno 2011²³, indicando per ciascun anno il costo medio della retta²⁴ (comprensiva delle borse di studio e le formazioni sostenute).

21. Il professionista, inoltre, ha anche chiarito di essere iscritto allo schedario dell'Anagrafe Nazionale delle Ricerche tenuto dal MIUR. Tuttavia, come si evince dal documento prot. n. 9/18 del 31 gennaio 2007 – con cui il MIUR ha attribuito all'Università Popolare di Milano il cd. "Codice Definitivo" da utilizzare negli atti previsti dalla normativa in tema di finanziamenti per la ricerca scientifica e tecnologica e che costituisce un identificativo dell'ente per le finalità previste dal D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 – tale iscrizione "Non certifica e/o attesta quindi alcuna competenza nel campo della ricerca e/o della formazione da parte dell'ente iscritto".

22. Dalla documentazione prodotta dall'Università Popolare di Milano nel corso del procedimento PS10236, è altresì emerso che tale professionista opera anche come "Università affiliata all'Università Statale di Bouakè della costa d'Avorio e della Università Statale di Ouagadougou e University of United Popular Nations a Ouagadougou con sede a Ouagadougou in Burkina Faso"²⁵. Al riguardo il professionista ha versato in atti copia della Convenzione di cooperazione stipulata il 26 marzo 2009 tra la Université de Bouaké, la Université de Ouagadougou e la University of

del 25 marzo 2015, ha rigettato l'appello cautelare proposto dall'Università Popolare di Milano. Il giudizio di merito risulta ancora pendente.]

¹⁹ [Cfr. anche doc. n. 7.]

²⁰ [Va, in particolare, la presa d'atto in questione testualmente recita: "Vista la nota prot. 564 Milano 5 Ottobre 2011 dell'Università Popolare degli Studi di Milano, con la quale si informa che l'Università Popolare stessa è ufficialmente affiliata alla University of United Popular Nations, con sede a Ouagadougou, ed è ufficialmente partner della Université di Stato di Ouagadougou, nello Stato del Burkina Faso e dell'Università di Stato Bouakè, nello Stato della Costa d'Avorio, si PRENDE ATTO che l'Università Popolare degli Studi di Milano possa rilasciare titoli accademici per conto delle predette Università, secondo quanto previsto dalla Convenzione di Lisbona e dalla normativa vigente".]

²¹ [Cfr. doc. n. 16.]

²² [Vid. doc. n. 16 All. 1.]

²³ [A tale riguardo il professionista ha dichiarato che il numero dei consumatori iscritti, per anno di riferimento e con riguardo al 1° e 2° ciclo, è stato il seguente: i) anno 2011: 3 alla facoltà di Sociologia, 3 alla facoltà di Scienze Politiche e 3 alla facoltà di Scienze della Comunicazione; ii) anno 2012: 20 alla facoltà di Sociologia, 14 alla facoltà di Scienze Politiche, 17 alla facoltà di Scienze della Comunicazione; iii) anno 2013: 27 alla facoltà di Sociologia, 24 alla facoltà di Scienze Politiche, 26 alla facoltà di Scienze della Comunicazione; iv) anno 2014: 35 alla facoltà di Sociologia, 26 alla facoltà di Scienze Politiche, 44 alla facoltà di Scienze della Comunicazione; v) anno 2015: 33 alla facoltà di Sociologia, 36 alla facoltà di Scienze Politiche, 41 alla facoltà di Scienze della Comunicazione; vi) anno 2016 (fino alla data del 1° aprile): 12 alla facoltà di Sociologia, 10 alla facoltà di Scienze Politiche, 22 alla facoltà di Scienze della Comunicazione.]

²⁴ [In particolare, il costo medio della retta (espresso in euro) per anno è ricompreso nel seguente range: i) anno 2011: 1480-1950 €; ii) anno 2012: 1650-2090 €; iii) anno 2013: 1420-2230 €; iv) anno 2014: 1650-1880 €; v) anno 2015: 1970-2100 €; vi) anno 2016 (fino alla data del 1° aprile): 1360-1830 €.]

²⁵ [Tale affermazione è contenuta testualmente nella risposta dell'Università Popolare di Milano alla comunicazione del MIUR prot. n. 1130 del 6 agosto 2012.]

United Popular Nations, nonché copia del documento denominato "Intégration au protocole de coopération du 26 Mars, 2009 signé à Ouagadougou" del 26 marzo 2009.

iii) Le evidenze acquisite sul sito Internet www.unipmi.org

23. Dai rilievi d'ufficio realizzati sul sito Internet www.unipmi.org in data 17 marzo 2016 e 6 luglio 2016, è emerso che l'Università Popolare di Milano, sulla homepage di tale sito, si qualifica utilizzando prevalentemente il segno distintivo "Università Popolare degli Studi di Milano®"²⁶, nonché la mera dizione Università Popolare degli Studi di Milano non seguita dal simbolo del marchio registrato (®)²⁷.

24. Il professionista, inoltre, all'interno del predetto sito Internet utilizza l'espressione "programma accademico" nell'ambito della sezione del sito denominata "Corsi 2015/2016" e nella sezione denominata "Aspetti giuridici, accreditati" indica, *inter alia*, di essere iscritto allo schedario Anagrafe Nazionale Ricerche presso il MIUR.

25. L'Università Popolare di Milano, all'interno della sezione del sito Internet www.unipmi.org denominata "Atti" menziona e pubblica il testo della Presa d'Atto (Prot. n. 313 del 14 ottobre 2011) del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca a firma del Sottosegretario di Stato *pro tempore*.

iv) Le evidenze acquisite sul sito Internet www.unimilano.org

26. Dai rilievi d'ufficio realizzati sul sito Internet www.unimilano.org in data 16 e 18 marzo 2016, 15 giugno 2016 e 6 luglio 2016, è emerso che l'Università Popolare di Milano si qualifica utilizzando in misura prevalente²⁸ il segno distintivo "Università Popolare degli Studi di Milano®"²⁹ e, in alcuni casi, riportando esclusivamente la dizione Università Popolare degli Studi di Milano non seguita dal simbolo del marchio registrato (®)³⁰ o Università Popolare di Milano (ad esempio tra le informazioni contenute nella homepage).

27. Dai suddetti rilievi d'ufficio, inoltre, è emerso che nell'intestazione di tale sito, che permane anche durante la navigazione di quasi tutte le altre pagine web di cui lo stesso si compone – fatta eccezione per quelle in cui viene visualizzato il contenuto dei collegamenti ipertestuali –, viene riportato con notevole evidenza grafica il segno distintivo "Università Popolare degli Studi di Milano®", seguito dall'espressione "dal 1901" e, nella riga sottostante, dall'espressione "Università di Diritto Internazionale" che presenta caratterizzazione grafica molto più ridotta rispetto a quella impiegata per il segno distintivo.

28. All'interno della homepage del sito Internet www.unimilano.org il professionista utilizza, con prevalente enfasi grafica, il segno distintivo "Università Popolare degli Studi di Milano®" e fornisce una serie di informazioni introdotte dal termine "Philantropy"³¹.

²⁶ [Vid. docc. nn. 9 e 26. Sebbene nell'intestazione del sito Internet www.unipmi.org il professionista riporti il segno distintivo "Università Popolare di Milano ®" – anche se il suo utilizzo è contestualmente accompagnato da quello del segno "Università Popolare degli Studi di Milano®" – le informazioni contenute nella homepage sono introdotte dal seguente claim "Benvenuti all'Università Popolare degli Studi di Milano®". Il segno distintivo "Università Popolare degli Studi di Milano®" è utilizzato anche nella sezione denominata "La nostra Storia".]

²⁷ [Si pensi ad esempio alla seguente affermazione contenuta all'interno delle informazioni pubblicate sulla homepage: "[...] Nascono poi in Milano altre Università Popolari, quella Milanese e la proletaria Università di Milano. Ad oggi tutti i Brand e Marchi sono in concessione all'Università popolare degli studi di Milano". La dicitura "Università Popolare degli Studi di Milano" senza l'apposizione del simbolo del marchio registrato ® è anche indicata all'interno delle sezioni denominate: a) "Corsi"; b) "Internazionale"; c) "La scuola del Giornalismo". Cfr. docc. nn. 9 e 26.]

²⁸ [Si pensi, a titolo meramente esemplificativo, alle informazioni contenute nella sezione del sito Internet www.unimilano.org denominata "Master 1° livello" (alla quale si accede mediante il percorso "Offerta formativa – Post Laurea – Master 1° livello"), a quelle contenute nella sezione del sito denominata "Master 2° livello" (alla quale si accede mediante il percorso "Offerta formativa – Post Laurea – Master 2° livello") e a quelle contenute nella sezione "Chi siamo" (alla quale si accede mediante il percorso "Ateneo – Chi siamo") che, *inter alia*, contengono le seguenti affermazioni "L'Università Popolare degli Studi di Milano® è un Ente senza scopo di lucro affiliato alla UUPN (University of United Popular Nations), che svolge attività di formazione universitaria e ricerca scientifica. L'Istituto si ispira ai principi popolari di forte spirito etico che hanno contraddistinto la sua storia fatta anche di nomi eccellenti che vi hanno preso parte, con presupposti storici dal lontano 1901".]

²⁹ [Nella sezione del sito Internet denominata "Normative rilascio titoli di laurea" il professionista chiarisce che l'utilizzo dei segni distintivi "Università Popolare Milanese® Università Proletaria Milanese® e Università Popolare dal 1901 ©" avviene in forza di un contratto di concessione d'uso degli stessi. A tale riguardo, l'Università Popolare di Milano, con la risposta alla richiesta di informazioni pre-istruttoria, pervenuta in data 13 ottobre 2015, ha chiarito di aver ricevuto in concessione d'uso i predetti segni distintivi dalla società Business Training Solution (cfr. doc. n. 5).]

³⁰ [Si pensi, ad esempio, alle informazioni contenute nella sezione del sito Internet www.unimilano.org denominata "Eventi" (direttamente accessibile dalla homepage), con speciale riferimento alle seguenti: i) "UNIVERSITÀ POPOLARE DI MILANO PROMUOVE UN NUOVO APPROCCIO AI DISTURBI PSICOLOGICI"; ii) "L'Università Popolare degli studi di Milano sarà in Udienza Privata con Papa Francesco insieme all'Associazione no profit Sorella Natura"; iii) "Università Popolare di Milano sarà presente all'EXPO 2015". Anche all'interno delle informazioni contenute nella sezione "Normative rilascio titoli di laurea" (alla quale si accede mediante il percorso "Note legali – Normative rilascio titoli di laurea"), il professionista utilizza esclusivamente la dicitura Università Popolare degli Studi di Milano.]

³¹ [Si considerino al riguardo le seguenti informazioni: "Come fare la differenza: 1 X 2 Ogni nostro studente iscritto contribuisce a sostenere altri studenti nel West Africa [...] Ogni nostra matricola, infatti, corrisponde un sostegno annuale ad altri due studenti africani. Il pagamento delle tue rette è quindi legato ad altre matricole [...]", "[...] L'Università Popolare degli Studi di Milano ti invita a contribuire a queste cause sociali ed umane" e "Due milioni di dollari L'Università Popolare di Milano concede due milioni di dollari in borse di studio a studenti del west Africa in difficoltà. Già iniziate le erogazioni di fondi e aiuti per gli abitanti di Ouagadougou in B.F. [...]".]

29. A partire dalla *homepage*, inoltre, è possibile accedere alle varie sottosezioni che compongono la sezione del sito denominata "Offerta Formativa". Portando il cursore sopra la predetta sezione compare una finestra a scorrimento verticale contenente, *inter alia*, le partizioni "Corsi di Laurea" e "Post Laurea". Dalla partizione "Corsi di Laurea" compare poi un'ulteriore finestra contenente due ulteriori partizioni "Laurea Triennale", da cui si accede alle sottosezioni: "Scienze della Comunicazione", "Scienze Politiche" e "Sociologia", e "Laurea Magistrale", da cui si accede alle sottosezioni "Scienze della Comunicazione ind. Marketing e Finanza", "Scienze Politiche ind. Umanistico" e "Sociologia ind. Psicologico".

30. Tali sottosezioni contengono informazioni inerenti all'offerta didattica che il professionista pubblicizza sul proprio sito *Internet*, quali ad esempio il tipo di laurea che si consegue all'esito del corso (triennale o magistrale), la denominazione del corso di studi, i requisiti di accesso, le competenze che verranno acquisite e gli sbocchi professionali. In ognuna delle precedenti sottosezioni, inoltre, sono contenuti dei documenti (il cui contenuto è accessibile cliccando sul relativo collegamento ipertestuale), denominati "piano di studi", che presentano in epigrafe il logo del professionista, l'indicazione del segno distintivo "Università Popolare degli Studi di Milano®" e la dicitura "Iscritta all'Anagrafe Nazionale delle Ricerche MIUR n° 58241FKL. Autorizzata all'Attività Universitaria Prot. MIUR 313, 14 -10-11 Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana la Zecca". Inoltre, all'interno di tali documenti sono impiegate anche espressioni quali "Corso di Laurea", "Laurea Triennale", "Laurea Magistrale", "anno accademico" e "Credits Ects".

31. Nella sezione del sito denominata "Offerta Formativa", inoltre, è contenuta anche la partizione "Post Laurea", articolata a sua volta nelle sottosezioni "Master 1° Livello", "Master 2° Livello" e "Executive Master". In particolare, all'interno della sottosezione "Master 1° Livello" sono contenute le seguenti informazioni: "Il Master di Primo Livello è un corso di studio post laurea triennale [...] Al Master di Primo Livello si può accedere solo se in possesso di almeno una Laurea di Primo livello"; mentre all'interno della sottosezione "Master 2° Livello" sono contenute, *inter alia*, informazioni quali: "Il Master di Secondo Livello è un corso di studio post laurea [...] Al Master di Secondo livello si può accedere esclusivamente se in possesso di una Laurea Magistrale, Specialistica oppure di una Laurea di 'vecchio ordinamento'".

32. Nella sottosezione denominata "Riconoscimento", alla quale si accede dalla sezione denominata "Ateneo", il professionista riporta le seguenti informazioni: "Durante la XVI Legislatura (Governo Berlusconi IV), il sottosegretario del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Senatore Guido Viceconte, ha decretato, con provvedimento di Presa d'Atto (Prot. n. 313 del 14 ottobre 2011), la 'Concessione giuridica d'esercizio e la contestuale apertura di facoltà universitarie, all'Università Popolare degli Studi di Milano quale sede della UUPN'. Con tale provvedimento, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (Anno 152°, n. 146), l'Università Popolare degli Studi di Milano® è autorizzata ad emettere titoli aventi valore legale secondo le normative europee, ai sensi della "convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione Europea" (Convenzione di Lisbona dell'11 aprile 1997) e delle Direttive dell'Unione Europea, recepite definitivamente dall'Ordinamento Italiano con la legge 11 luglio 2002, n. 148, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 25 luglio 2002 (n. 173, Supplemento Ordinario n. 151/L)" ³². Inoltre, scorrendo verso il basso tale pagina *web* si legge anche quanto segue: "La facoltà di rilasciare titoli in conformità a quanto disposto dalla Convenzione di Lisbona, in quanto Università Popolare degli Studi e non Università degli Studi [...]".

33. Infine, nella sottosezione "Normative rilascio titoli di laurea", alla quale si accede mediante la sezione denominata "Note Legali" del sito *Internet* www.unimilano.org, il professionista diffonde anche le seguenti informazioni: "Si ribadisce, quindi, che l'Università Popolare degli Studi di Milano (sede dell'University of United Popular Nations UUPN) e partner (parte integrante del presente contratto) **WOFA** Worldwide Organization Foundation for Africa; Unit 117, Orion Mali, Palm Street, P.O. Box 825 Victoria, Mahe, Repubblica Seychelles (Africa), ha piena capacità giuridica di svolgere la formazione e il rilascio di titoli in conformità della Convenzione di Lisbona (25.07.2002 Suppl. ordinario della Gazzetta ufficiale serie n. 173), in virtù dell'autorizzazione P.A. 313 Miur la facoltà di rilasciare titoli in conformità a quanto disposto dalla Convenzione di Lisbona, in quanto Università Popolare degli Studi e non Università degli Studi, è stato anche accertato e ribadito nel provvedimento del Consiglio di Stato n. 1302/2015 prov. caut., per il procedimento avente numero di ruolo generale 1059/2015, e nel quale si fa espresso riferimento all'atto autorizzatorio del Miur e alla presa d'atto ministeriale del 14 ottobre 2011 in cui si legge testualmente: 'alla capacità giuridica d'esercizio di Università diversamente riconosciuta (in pieno rispetto della convenzione di Lisbona) per la segreteria tecnica del Sottosegretario per la stesura della Presa d'Atto della formazione e rilascio di titoli accademici da parte dell'Università Popolare degli Studi di Milano' vista 'la piena applicazione della capacità giuridica dell'Università Popolare degli Studi di Milano in rispetto della Convenzione di Lisbona sul riconoscimento del titolo nella regione Europea'".

³² [Cfr. rilievi d'ufficio del 16 marzo 2016 (vid. doc. n. 9) e rilievi d'ufficio del 6 luglio 2016 (cfr. doc. n. 26). In tale sezione del sito il professionista afferma anche che: "[...] l'Università Popolare degli Studi di Milano è autorizzata al rilascio di: Lauree di 1° ciclo/livello pari a 180 ECTS, 2° ciclo/livello pari a 120 ECTS, con i relativi Master di I° e II° livello pari a 60 ECTS; Dottorati di Ricerca 3° ciclo/livello; Diplomi di specializzazione biennali, quinquennali magistrali e perfezionamento in base a quanto disposto dalla Convenzione di Lisbona e dalle Direttive dell'Unione Europea recepite dall'ordinamento italiano, considerando che trattasi di Università Popolare degli Studi e non di Università degli Studi e che pertanto i titoli rilasciati alla luce della convenzione con le indicate Università estere sono riconosciuti anche sul territorio europeo ed italiano".]

3) Le argomentazioni difensive del professionista

34. Il professionista, con le memorie pervenute in data 26 aprile 2016³³ e 7 luglio 2016³⁴, ha asserito che le informazioni diffuse attraverso i propri siti *Internet* non sarebbero ingannevoli in quanto coperte dalla Presa d'Atto (Prot. n. 313 del 14 ottobre 2011) del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca a firma del Sottosegretario di Stato *pro tempore*³⁵, pubblicata sui siti *Internet* www.unimilano.org e www.unipmi.org.

35. Al riguardo, inoltre, l'Università Popolare di Milano asserisce che le disposizioni contenute nella sezione sesta della cd. Convenzione di Lisbona del 1997³⁶ comproverebbero la non scorrettezza della pratica commerciale contestata con la comunicazione di avvio del procedimento PS10236 e, al contempo, supporterebbero la validità dei titoli rilasciati in forza dell'anzidetta Presa d'Atto³⁷. Secondo il professionista, inoltre, la Convenzione di Lisbona avrebbe "forza estensiva e non ha solo come protagonista la comunità europea, ma ha riguardo a tutti i popoli, basandosi, su un principio di equità senza discriminazione (articolo IV.6 C. Lisbona) avendo una specifica sezione (la VII con i suoi articoli) volta al riconoscimento dei titoli di studio accademici di TUTTO IL MONDO"³⁸.

36. L'Università Popolare di Milano asserisce anche che se il MIUR non gli avesse riconosciuto, in forza della summenzionata Presa d'Atto, la facoltà di "rilasciare i titoli accademici per conto dell'University of United Popular Nations, della Università di Stato di Ouagadougou e dell'Università di Stato Bouakè, secondo quanto previsto dalla Convenzione di Lisbona e dalla normativa vigente", non avrebbe pubblicizzato il rilascio di titoli universitari validi nella regione europea³⁹. Il professionista, inoltre, asserisce di realizzare la pratica commerciale oggetto del presente procedimento non solo in forza della Presa d'Atto (Prot. n. 313 del 14 ottobre 2011) del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca a firma del Sottosegretario di Stato *pro tempore* e degli approfondimenti tecnici richiesti alla Segreteria Tecnica di tale Sottosegretario di Stato con istanza prot. n. 564 del 5 ottobre 2011, ma anche in virtù: i) della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 5ª serie speciale, anno 152º, n. 146, del già menzionato "Bando di apertura facoltà per studenti - CIG 36772090DD"; ii) dell'iscrizione allo schedario dell'Anagrafe Nazionale delle Ricerche tenuto dal MIUR (prot. n. 9/18 del 31 gennaio 2007); iii) della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, anno 132º, n. 203, del riconoscimento della personalità giuridica delle Università Popolari⁴⁰.

37. Il professionista asserisce di non rivestire la qualità di Università italiana, pubblica o privata, ma lo *status* di Università di diritto internazionale⁴¹ e che la denominazione "Università Popolare degli Studi di Milano" sarebbe stata concessa dal MIUR con la predetta Presa d'Atto⁴².

38. Il professionista lamenta altresì che il procedimento PS10236 non sarebbe stato avviato sulla base della segnalazione di un consumatore, bensì sulle informazioni fornite in fase preistruttoria dal MIUR, riguardanti profili differenti da quelli segnalati dal consumatore e inerenti all'utilizzo della storia e del nome dell'Università Popolare di Milano.

39. L'Università Popolare di Milano asserisce che le proprie condotte non configurerebbero alcuna violazione del Codice del Consumo, in quanto la pubblicità attuata sui propri siti *Internet* sarebbe palese, veritiera e corretta, soddisfacendo

³³ [Vid. docc. nn. 16 e 16 All.ti.]

³⁴ [Cfr. doc. n. 27.]

³⁵ [Il professionista, nelle sue memorie, fonda le proprie difese anche sul fatto che il Consiglio di Stato, Sezione VI, nell'ambito dell'ordinanza cautelare n. 1059 del 25 marzo 2015, con cui è stato rigettato l'appello cautelare proposto dall'Università Popolare di Milano avverso l'ordinanza cautelare del TAR Lazio n. 424 del 29 gennaio 2015 - con tale ordinanza l'A.G.A. aveva rigettato la domanda cautelare presentata dal professionista nei confronti del provvedimento del MIUR (prot. 20736 del 28 luglio 2014) avente ad oggetto la diffida a rimuovere dal sito *Internet* ogni riferimento ad attività riservate esclusivamente alle università degli studi e all'eventuale rilascio di titoli accademici - ha disposto: "Premesso che il provvedimento impugnato in primo grado, nel suo tenore dispositivo, deve ritenersi limitato alla diffida, nei confronti dell'odierna appellante, di conformare il proprio sito *internet* al contenuto specifico dell'atto autorizzatorio (la presa d'atto ministeriale del 14 ottobre 2011, da ritenersi munita di persistente efficacia), onde eliminare ogni rischio di ingannevolezza ed ambiguità nei confronti del pubblico".]

³⁶ [Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella regione europea, Lisbona 11 aprile 1997. La traduzione non ufficiale del testo di tale Convenzione è stata pubblicata nel Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 173 del 25 luglio 2002.]

³⁷ [Al riguardo, il professionista asserisce testualmente che la sezione sesta della Convenzione di Lisbona stabilirebbe quanto segue: "l'obbligo di riconoscere i titoli di istruzione superiore conseguiti all'estero, salvo l'esistenza di differenze sostanziali di formazione; il riconoscimento comporta la possibilità di accedere a livelli successivi di istruzione superiore e di utilizzare il titolo accademico; il riconoscimento può facilitare l'accesso al mercato del lavoro nel rispetto delle normative nazionali; la valutazione dei titoli accademici stranieri può assumere le forme di pareri finalizzati all'accesso al lavoro o all'ammissione a programmi di formazione; il riconoscimento di titoli rilasciati da istituti stranieri operanti sul territorio nazionale può essere subordinato a condizioni specifiche previste dalla legislazione nazionale". Cfr. doc. n. 16.]

³⁸ [Vid. doc. n. 16.]

³⁹ [Ibidem.]

⁴⁰ [Cfr. docc. nn. 16 e 27.]

⁴¹ [In tal senso si vedano le affermazioni contenute nella memoria del professionista pervenuta in data 7 luglio 2016 (doc. n. 27).]

⁴² [Vid. doc. n. 27.]

le condizioni previste dalla legge, in quanto non idonea a indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali è rivolta o che essa raggiunge e non idonea a ledere un concorrente⁴³.

IV. PARERE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

40. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa anche a mezzo *Internet*, in data 27 luglio 2016⁴⁴ è stato richiesto il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del Codice del Consumo.

41. Con parere pervenuto in data 24 agosto 2016⁴⁵, la suddetta Autorità ha ritenuto che il mezzo *Internet* sia uno strumento idoneo a influenzare significativamente la realizzazione della pratica commerciale in questione.

V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

42. La pratica oggetto di valutazione, come descritta al punto **II** del presente provvedimento, consiste nella realizzazione da parte dell'Università Popolare di Milano di una campagna pubblicitaria, attraverso i propri siti *Internet* (www.unimilano.org e www.unipmi.org), in cui vengono impiegate espressioni e sono contenute informazioni suscettibili, da un lato, di accreditare, contrariamente al vero, il professionista come un'Università appartenente all'ordinamento universitario italiano e, dall'altro, suscettibili di indurre i consumatori a ritenere erroneamente che i titoli rilasciati dalla stessa posseggano il medesimo valore legale di quelli delle Università degli Studi statali e non statali legalmente riconosciute in Italia o di titoli equipollenti agli stessi.

43. In particolare, per quel che riguarda il profilo della natura e delle qualifiche del professionista, l'Università Popolare di Milano, pur non potendo vantare lo *status* di Università degli Studi, statale e non statale, appartenente all'ordinamento universitario italiano, si presenta sin dal primo contatto commerciale utilizzando con enfasi grafica prevalente il segno distintivo "Università Popolare degli Studi di Milano ®" e, per quanto riguarda il sito *Internet* www.unipmi.org, già dalla *homepage* il professionista utilizza la dicitura "Università Popolare degli Studi di Milano" (non seguita dal simbolo del marchio registrato). Tra l'altro, anche in altre sezioni del sito *Internet* www.unimilano.org – quali la sezione denominata "Eventi" e in quella denominata "Normative rilascio titoli di laurea" – il professionista utilizza la suddetta dicitura "Università Popolare degli Studi di Milano".

44. Il professionista, inoltre, in presenza di tali diciture, omette di informare i consumatori – sin dal primo contatto commerciale e con adeguata enfasi grafica – in ordine alla circostanza di non rivestire la qualifica di Università degli Studi, statale o non statale, facente parte dell'ordinamento universitario italiano, ma di essere semplicemente una Università Popolare, cioè un'associazione culturale di diritto privato. Invero, le informazioni relative alle Università Popolari sono contenute in successive sezioni dei predetti siti *Internet* a consultazione meramente eventuale.

45. Né, del resto, la circostanza che il professionista abbia stipulato degli accordi di collaborazione con Università africane appartenenti agli ordinamenti universitari dei Paesi cui tali Istituzioni appartengono, né tantomeno il contenuto della Presa d'Atto (Prot. n. 313 del 14 ottobre 2011) del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca a firma del Sottosegretario di Stato *pro tempore*, valgono a connotare, nell'ordinamento italiano, la natura e le qualifiche del professionista nei termini prospettati dalle espressioni e informazioni contenute nella campagna pubblicitaria diffusa in rete dall'Università Popolare di Milano attraverso i propri siti *Internet*.

46. A corroborare la decettività della pratica commerciale realizzata dal professionista, con riferimento all'anzidetto profilo, vi è anche il fatto che all'interno dei siti *Internet* menzionati sono reiteratamente impiegati termini propri del mondo universitario, quali ad esempio "Ateneo", "Offerta Formativa", "Corsi di Laurea", "Post Laurea", "Laurea Triennale", "Laurea Magistrale", "Master 1° Livello", "Master 2° Livello", "Executive Master", "corso di laurea in scienze della comunicazione", "Facoltà di Sociologia", "corso di laurea triennale in Scienze Politiche", "laurea magistrale in sociologia", "laurea magistrale in scienze politiche ad indirizzo umanistico", "attività scientifica del Dipartimento", "laureato", "Laurea europea", "percorso accademico", "normative rilascio titoli di laurea", "successo accademico", "piano di studi" e "Crediti ECTS" (per quel che riguarda il sito *Internet* www.unimilano.org) e "programma accademico" (per quel che riguarda il sito *Internet* www.unipmi.org).

47. L'utilizzo dei richiamati termini non rende immediatamente e chiaramente percepibile al consumatore medio che l'Università Popolare di Milano non rivesta, nell'ordinamento italiano, la qualifica di Università degli Studi, statale o non statale, appartenente all'ordinamento universitario, ma sia un mero soggetto privato che organizza corsi a pagamento di carattere formativo. Il professionista, invero, solo in alcune pagine *web* del sito *Internet* www.unimilano.org, defilate rispetto alla *home page* e di consultazione meramente eventuale, si limita cripticamente ad affermare: "[...] *in quanto Università Popolare degli Studi e non Università degli Studi*".

48. Per quanto riguarda le informazioni contenute all'interno del sito *Internet* www.unimilano.org, inoltre, ad aumentare il carattere decettivo della pratica commerciale con riferimento al profilo inerente alla natura e alle qualifiche del professionista, concorre anche il fatto che il professionista, ponendosi in contrasto con la diffida

⁴³ [Cfr. *docc. nn. 16 e 27.*]

⁴⁴ [Vid. *doc. n. 32.*]

⁴⁵ [Cfr. *doc. n. 33.*]

ministeriale del MIUR, la cui efficacia non è stata cautelatamente sospesa dal giudice amministrativo, continui a diffondere informazioni inerenti all'apertura di facoltà universitarie, quali ad esempio "[...] *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 5ª serie speciale, anno 152º, n. 146, del già menzionato 'Bando di apertura facoltà per studenti - CIG 36772090DD'* [...]".

49. Inoltre, in entrambi i siti *Internet* gestiti dall'Università Popolare di Milano, nonché sulla propria modulistica acquisita agli atti, il professionista dichiara di essere iscritto nello schedario dell'Anagrafe Nazionale delle Ricerche tenuto dal MIUR, senza specificare – né contestualmente, né in altre sezioni dei propri siti *Internet* e comunque non fornendo al riguardo alcuna adeguata informativa sin dal primo contatto commerciale – che tale iscrizione non certifica e/o attesta alcuna competenza nel campo della ricerca e/o della formazione da parte dell'ente iscritto. Infatti, il "Codice Definitivo" assegnato all'ente iscritto serve soltanto per essere utilizzato negli atti previsti dalla normativa in tema di finanziamenti per la ricerca scientifica e tecnologica (cfr. anche DPR 11 luglio 1980, n. 382).

50. Pertanto, le informazioni ed espressioni adoperate dall'Università Popolare di Milano sin dal primo contatto commerciale, l'utilizzo di termini afferenti al mondo universitario e le rilevanti omissioni informative che costellano l'intera campagna pubblicitaria, anche in ragione delle modalità con le quali la stessa è stata diffusa, anche avuto riguardo al mezzo di comunicazione utilizzato, rendono la pratica commerciale idonea a indurre i consumatori a ritenere erroneamente che il professionista sia un'istituzione di rango universitario.

51. Per quel che concerne, invece, il profilo inerente al valore legale dei titoli rilasciati dal professionista, risultano altresì decettive le informazioni diffuse, sin dal primo contatto commerciale, dall'Università Popolare di Milano sui propri siti *Internet* in ordine ai titoli rilasciati, in quanto tali informazioni risultano suscettibili di indurre il consumatore medio a ritenere erroneamente che tali titoli abbiano il medesimo valore legale di quelli delle Università degli Studi, statali e non statali, legalmente riconosciute in Italia ovvero un autonomo valore legale in Italia.

52. Infatti, le informazioni diffuse dal professionista – quali ad esempio quelle contenute nelle sottosezioni "Scienze della Comunicazione ind. Marketing e Finanza", "Scienze Politiche ind. Umanistico" e "Sociologia ind. Psicologico", quelle inserite nei documenti denominati "piano di studi", quelle contenute nella sottosezione "Riconoscimento", in cui si legge: "l'Università Popolare degli Studi di Milano® è autorizzata ad emettere titoli aventi valore legale secondo le normative europee, ai sensi della 'convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione Europea'(Convenzione di Lisbona dell'11 aprile 1997) e delle Direttive dell'Unione Europea, recepite definitivamente dall'Ordinamento Italiano con la legge 11 luglio 2002, n. 148, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 25 luglio 2002 (n. 173, Supplemento Ordinario n. 151/L" – non danno adeguatamente conto del fatto che, in assenza di riconoscimento del titolo secondo i modi e le forme previste dalla normativa vigente, il titolo di studio conseguibile all'esito della frequenza dei corsi organizzati dall'Università Popolare di Milano non presenta il medesimo valore legale di quelli rilasciati dalle Università degli Studi, statali e non statali, appartenenti all'ordinamento universitario italiano, né alcun autonomo valore legale in Italia (cfr., ad esempio, gli artt. 1, punti 1 e 2, e 170 del R.D. n. 1592 del 31 agosto 1933). A tal proposito, infatti, bisogna considerare che per i titoli di studio rilasciati da enti non appartenenti all'ordinamento universitario italiano, l'ordinamento giuridico nazionale richiede l'espletamento di una previa procedura di riconoscimento, sia ai fini accademici, che ai fini dell'esercizio di attività professionali.

53. Il richiamo, all'interno delle informazioni diffuse dal professionista, alla Convenzione di Lisbona (laddove la stessa fosse effettivamente applicabile al professionista che, ancorché abbia ottenuto il rilascio della Presa d'Atto sopra richiamata, non ha attivato le procedure previste dal DM 26 aprile 2004, n. 214), non risulta di per sé sufficiente a informare adeguatamente il consumatore medio sull'effettiva valenza dei titoli rilasciati dall'Università Popolare di Milano, in quanto non viene esplicitata la circostanza che tali titoli non hanno alcuna autonoma valenza sul territorio italiano in assenza di riconoscimento.

54. Alla luce di quanto sopra esposto, la pratica commerciale in considerazione deve ritenersi scorretta ai sensi degli articoli 20, comma 2, 21, comma 1, lettere a), b) ed f), e 22, comma 1, del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico dei consumatori, in quanto il professionista ha diffuso, sin dal primo contatto commerciale, informazioni ingannevoli sulla propria natura e le proprie qualifiche e ha altresì pubblicizzato i propri servizi fornendo ai consumatori un quadro informativo non chiaro né di immediata intellegibilità in merito alla natura e alle caratteristiche dell'attività svolta, nonché al valore legale dei titoli rilasciati all'esito dei corsi rientranti nella propria offerta culturale.

VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

55. Ai sensi dell'articolo 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l'Autorità dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.

56. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall'articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all'articolo 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'impresa per eliminare o attenuare l'infrazione, della personalità dell'agente, nonché delle condizioni economiche dell'impresa stessa. Al riguardo, va considerato che il professionista non ha fornito i propri dati contabili nel corso del procedimento.

57. Con riguardo alla gravità della violazione posta in essere dall'Università Popolare di Milano, si tiene conto nella fattispecie in esame delle modalità e dell'ampiezza della sua diffusione avvenuta sull'intero territorio nazionale, in quanto il messaggio è stato diffuso attraverso *Internet*, mezzo potenzialmente idoneo a raggiungere un ampio numero di consumatori, nonché delle modalità di presentazione della natura e delle caratteristiche del servizio offerto. Si tiene, inoltre, in considerazione la circostanza che il prezzo dei servizi offerti dal professionista risulta particolarmente elevato in quanto, come risulta dai documenti versati in atti, il costo medio della retta (ad esempio per l'anno 2015) è ricompreso nel *range* 1970-2100 euro.

58. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la pratica commerciale dell'Università Popolare di Milano è stata posta in essere a partire almeno dal mese di luglio 2014⁴⁶ e almeno fino al 6 luglio 2016⁴⁷.

59. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile all'Università Popolare di Milano nella misura di 50.000 € (cinquantamila euro).

RITENUTO, pertanto, sulla base delle considerazioni suesposte e tenuto conto del parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che la pratica commerciale in esame, posta in essere dall'Università Popolare di Milano risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, comma 2, 21, comma 1, lettere *a)*, *b)* ed *f)*, e 22, comma 1, del Codice del Consumo;

DELIBERA

a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dall'Università Popolare di Milano costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, comma 2, 21, comma 1, lettere *a)*, *b)* ed *f)*, e 22, comma 1, del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione;

b) di irrogare all'Università Popolare di Milano una sanzione amministrativa pecuniaria di 50.000 € (cinquantamila euro);

c) che l'Università Popolare di Milano comunichi all'Autorità, entro il termine di 90 giorni dalla notifica del presente provvedimento, le iniziative assunte in ottemperanza alla diffida di cui al punto a).

La sanzione amministrativa irrogata deve essere pagata entro il termine di novanta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di *home-banking* e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito *Internet* www.agenziaentrate.gov.it.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza al provvedimento l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza, l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera *b)*, del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

⁴⁶ [Cfr. docc. nn. 16 e 16All.ti.]

⁴⁷ [Data in cui è stata eseguita l'ultima rilevazione sui siti Internet gestiti dal professionista (cfr. doc. n. 26).]

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella